

TAR Marche - Sentenza 04/02/2005 n. 114
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Anche ammettendo che la stazione appaltante abbia sempre e comunque la possibilità di valutare i reati eventualmente commessi malgrado l'avvenuto rilascio dell'attestato S.O.A., proprio perché l'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non elenca quali siano i reati che incidono negativamente sull'affidabilità morale e professionale, questo accertamento non può che essere effettuato in concreto e, quindi, considerando di volta in volta, in relazione alla natura e all'entità dei lavori da aggiudicare, la gravità dei reati in base ad una pluralità di elementi, quali, ad esempio, le modalità ed il tempo in cui sono stati commessi nonché la natura e l'entità della pena inflitta. Si tratta, quindi, di accertamento che presuppone valutazioni chiaramente di natura discrezionale, così che la conseguente decisione finale non può prescindere, soprattutto quando negativa per il soggetto interessato, da una specifica ed adeguata motivazione e dal preventivo contraddittorio. L'art. 75, comma 2, del citato D.P.R. n. 554/1999 e s. m. non ha affatto previsto una dichiarazione sostitutiva per dimostrare il possesso del requisito della lett. c), ma l'esibizione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti e questa specifica previsione della norma regolamentare è coerente con il contenuto della dichiarazione stessa, dal momento che, come accennato, non sono affatto elencati quali siano, in concreto, i reati che incidono sull'affidabilità e sulla professionalità dell'aspirante concorrente che, quindi, neppure è in grado di poterli validamente individuare in modo autonomo. Del resto, non a caso, a questo accertamento può, invece, direttamente provvedere la stazione appaltante. L'obbligo del partecipante alla gara si limita, dunque, all'invio dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi eventualmente pendenti concretamente ottenibili dalla competenti Autorità e, se da questi certificati non risultano i reati per i quali sia stata disposta la non menzione delle relative condanne, non sussiste alcun obbligo di dichiararle ugualmente.